



U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

CONDIZIONI DI FORNITURA DI UN BANCO DI LAVORO ASPIRATO PER UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL' OSPEDALE DI SAN BONIFACIO

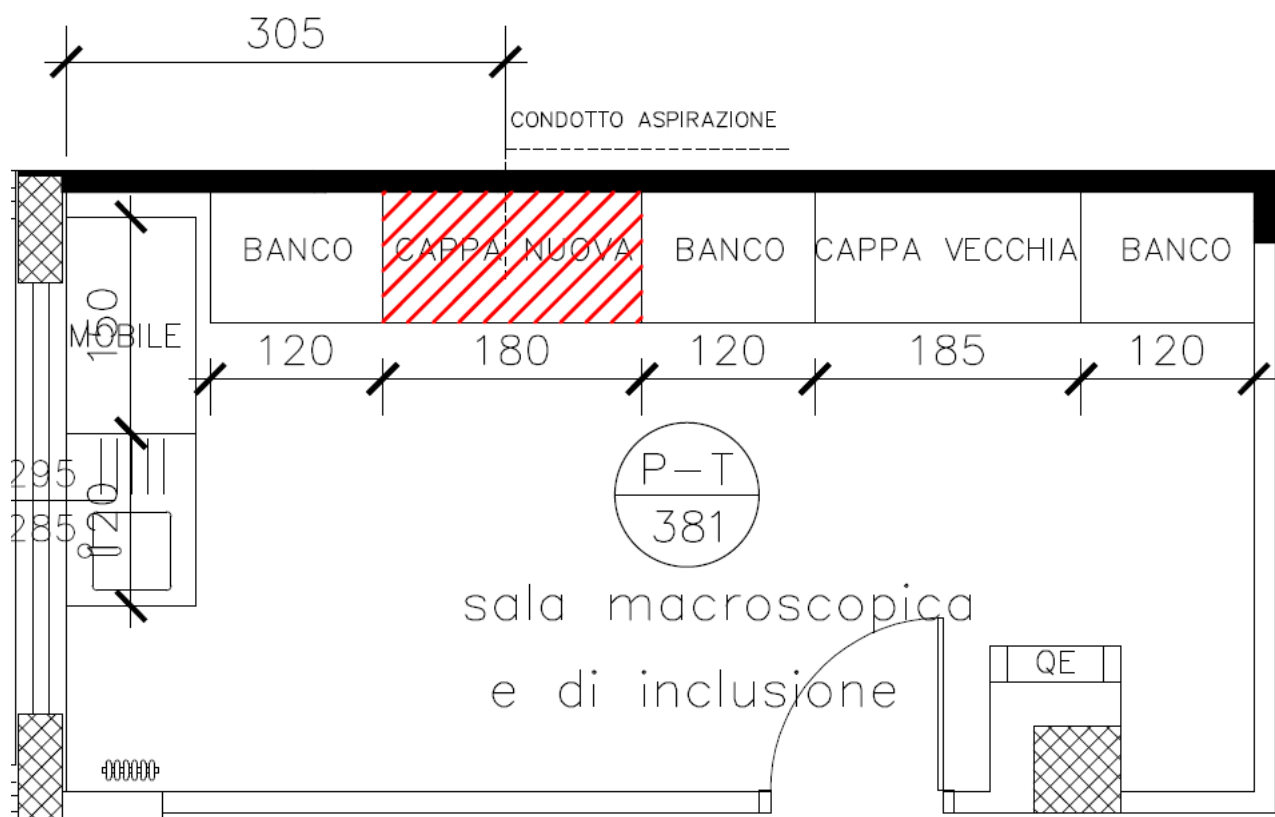
ART. 1 - OGGETTO E QUANTITA' DELLA FORNITURA

Fornitura ed installazione **n. 1 cappa per la riduzione dei campioni chirurgici comprensiva di sistema di acquisizione immagini e relativi accessori**, da installarsi presso l'Anatomia Patologica dell'Ospedale di San Bonifacio Verona.

L'installazione della cappa dovrà avvenire nel locale indicato nella planimetria di seguito riportata e gli impianti dovranno soddisfare tutti i requisiti legislativi e normativi applicabili. Tutte le prestazioni ed opere connesse alla messa in funzione e verifica di buon funzionamento sono a carico della ditta offerente, come meglio precisato ai successivi articoli.

Propedeuticamente ad ogni altra informativa tecnica si precisa che:

- l'installazione della cappa occorrente all'Anatomia Patologica di San Bonifacio - Verona dovrà avvenire all'interno del locale nella posizione indicata nella planimetria seguente:



- la dimensione vincolante massima dell'ingombro dell'attrezzatura è rappresentata dalla sua larghezza che non può superare mm. 1.800; l'ingombro della cappa non dovrà impedire l'area di manovra degli operatori.
- Risulta indispensabile per il concorrente, prendere visione dei luoghi, degli impianti e dello stato di finitura degli stessi per poter valutare, con il maggior dettaglio possibile, le opere necessarie all'espletamento del presente appalto, poichè non sarà accettato che, in sede esecutiva delle stesse, possa essere invocato un qualsivoglia motivo, riconducibile ad errate valutazioni da parte del concorrente oppure a insufficienti informative fornite dalla Stazione Appaltante, che comporti richieste economiche nei confronti dell'Amministrazione stessa, ovvero la formalizzazione di riserve oppure motivazione a giustificazione del non completo rispetto dei patti contrattuali.
- Tutte le prestazioni ed opere connesse alla messa in funzione e verifica di buon funzionamento sono a carico della ditta offerente, come meglio precisato ai successivi articoli.

La ditta aggiudicataria nulla potrà eccepire in forza di quanto sopra argomentato e non potrà richiedere alcun compenso particolare ovvero avanzare riserve.



Conformità alla normativa e certificazione di prodotto

Le apparecchiature dovranno essere provviste di regolare marcatura "CE" in conformità al **Regolamento (UE) 2017/746**.

Le apparecchiature da fornire ed installare, nonché i relativi accessori, dovranno soddisfare tutti i requisiti legislativi e normativi applicabili.

La fornitura potrà subire variazioni nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o di modifiche organizzative o nell'ambito territoriale di competenza dell'A.U.L.S.S., senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo o indennizzi di sorta.

La fornitura dell'attrezzatura sopra descritta dovrà, inoltre, comprendere:

- CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO vedasi art. 4 e 5 delle presenti condizioni di fornitura
- GARANZIA - ASSISTENZA E MANUTENZIONE nel periodo di garanzia – vedasi art. 10 delle presenti condizioni di fornitura
- FORMAZIONE DEL PERSONALE ED AVVIAMENTO vedasi art. 6 delle presenti condizioni di fornitura

Art. 1 bis - Rischi da interferenza

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 26 del D.lgs. 09.04.2008 nr. 81, si precisa che tale fornitura comporta rischi derivanti da interferenze delle attività lavorative connesse all'esecuzione dell'appalto stesso e pertanto sussiste l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con quantificazione dei costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza (costi non soggetti a ribasso d'asta).

I costi sono dettagliati nel D.U.V.R.I. Allegato, per € 130,00

Si allegano in ogni caso:

- Nota Informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'azienda ULSS 9 Scaligera e sulle misure di prevenzione di emergenza adottate

Il Direttore dell'esecuzione del contratto valuterà l'opportunità di svolgere una riunione di cooperazione e coordinamento preliminare con la ditta affidataria della fornitura.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI RICHIESTE

Cappa per la riduzione dei campioni chirurgici comprensiva di sistema di acquisizione immagini – da canalizzare all'esterno

Struttura	
A1	Struttura autoportante da pavimento, interamente in acciaio inox AISI 304, con superfici lisce e spigoli arrotondati senza l'utilizzo di pannelli zincati e verniciati
A2	Dimensioni esterne non superiori a 1800 x 850 x 2500 mm (l x p x a)
A3	Vetro frontale antiinfortunistico (o soluzione equivalente) a saliscendi, con blocco automatico nella posizione di lavoro desiderata

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



A4	Pannelli laterali dotati di vetro anti infortunistico (o soluzione equivalente)
A5	Progettata per permettere l'espulsione dell'aria convogliata all'esterno dopo opportuna filtrazione
Filtrazione	
B1	Dotata di filtri a carbone impregnato specifici per formaldeide
B2	Dotata di prefiltrazione con filtri per ventilazione generale per evitare un rapido intasamento dei filtri assoluti
B3	Predisposta per l'utilizzo anche con filtri HEPA
B4	Filtri non esclusivi ma reperibili sul libero mercato (filtri devono avere dimensioni e forma comuni, ovvero sostituibili con filtri analoghi fabbricati dalle più comuni case produttrici; non sono ammessi filtri "proprietary").
B5	Accesso ai filtri frontale
B6	Dotata di sistema di controllo dell'usura dei filtri
B7	L'eventuale filtro esausto non dovrà interrompere il funzionamento della cappa
Interno cappa	
C1	Costruito in acciaio inox
C2	Lavello, posizionato sinistra del piano, di almeno 350x400 mm (l x P) con miscelatore ed erogatore acqua calda e fredda e scarico
C3	Doccetta estraibile
C4	Erogatore della formalina a pedale da tanica con controllo livello ed allarme visivo/acustico
C5	Vaschetta posizionata sotto l'erogatore formalina, affiancata al lavello e dedicata alla raccolta della stessa, provvista di coperchio e sistema per convogliamento del liquido in tanica con controllo del livello completo di allarme visivo/acustico
C6	Piano di lavoro, a sinistra, in acciaio forellinato, con sottopiano dotato di sistema di lavaggio ad acqua proveniente da irrigatori, completo di scarico.
C7	Adeguate illuminazione interna a led
C8	Almeno n.2 faretti orientabili
C9	Lente di ingrandimento completa di supporto di per variazione posizionamento ed illuminazione integrata
C10	Piastra di riduzione pezzi di circa 400 x 400 mm
C11	Tritarifiuti
C12	Barra/supporto magnetico per attrezzatura chirurgica
C13	Mensola portaoggetti in acciaio
Zona inferiore cappa	
D1	Dotata di vano alloggiamento porta taniche di carico e scarico formalina, costituito da cassetto/contenitore in acciaio inox carrellato, per un agevole accesso ai contenitori, dotato di freni di stazionamento.
D2	Possibilità di utilizzo con taniche/bidoncini comunemente presenti sul mercato
Aspirazione	
E1	Aspirazione da sotto il piano di lavoro, dal fronte ed eventualmente anche dall'alto (in modo tale che tutti i vapori emanati durante il lavoro di dissezione vengano aspirati e assorbiti da filtri)
E1	Aspirazione assicurata da motore (con livello di rumorosità in linea con i requisiti della normativa vigente comunque inferiore a 60 db) di congrua potenza, regolabile dotato di

	contatore di funzionamento o di un sistema equivalente.
E1	Motore di aspirazione fornito a bordo cappa o flangiato a muro all'interno del locale completo di canalizzazioni nelle modalità indicate all'art.6 del Capitolato Tecnico
E1	Sistema di controllo dell'usura dei filtri basato su contatore, o di un sistema equivalente, senza blocco del dispositivo a scadenza o a rilevamento usura
E1	Regolazione automatica della ventilazione durante la fase di sollevamento del vetro frontale
Allarmi	
F1	allarme per esaurimento filtri
F2	allarme mancanza energia elettrica
F3	allarme fermo aspiratore
F4	aspirazione insufficiente
F5	Dotata di possibilità di tacitazione acustica degli allarmi
Accessori complementari	
G1	Pannello di comando esterno per l'accensione/spegnimento e controllo installato in posizione visibile e facilmente raggiungibile
G2	Dotata di almeno n.2 prese elettriche con tensione 230 V
G3	Sistema completo (hardware e software) di acquisizione immagini per documentare la riduzione del campione operatorio costituito da testa camera installata a bordo cappa, ad alta risoluzione, comandato tramite interazione con uno schermo touch-screen che permetta di operare lo zoom sull'immagine, di salvare immagini, di salvare le modifiche di un'immagine esistente, di riprendere il caso in un secondo momento con possibilità di effettuare le seguenti operazioni: misurazioni, inserimento di testo.
G4	Lo schermo touch-screen dovrà essere fornito a bordo cappa (es. su braccio) oppure carrellato
Sgabello	
H1	Sgabello specifico da laboratorio, perfettamente lavabile e sanificabile
H1	Realizzato con struttura di acciaio
H1	Seduta e schienale in poliuretano ad alta densità
H1	Altezza della seduta regolabile con sistema a gas
H1	Altezza e profondità dello schienale regolabili
Connettività con sistema LIS Aziendale in uso presso l'Azienda ULSS ed oneri correlati.	
I1	Il sistema completo di acquisizione immagini dovrà essere interfacciato con il sistema con il sistema LIS Ospedaliero di Anatomia Patologica – Armonia - della ditta Dedalus Spa - attualmente in uso presso il Servizio di Anatomia Patologica
I2	Saranno a carico dell'aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda ULSS 9, tutto l'hardware, il software, licenze, ore di lavoro del personale e/o degli applications specialist sul sistema fornito (lato apparecchiatura fornita) per interfacciarlo con il sistema LIS e renderlo finito e funzionante.

Art. 3 - SOPRALLUOGO DA PARTE DELLA DITTA

La ditta interessata è invitata ad eseguire, in presenza di un incaricato del Servizio Tecnico dell'Azienda ULSS (per prenotazione contattare il n. 045-8075922 – Segreteria Ingegneria Cinica),

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



un sopralluogo nel locale predisposto per l'installazione della cappa per la riduzione dei campioni chirurgici e del motore di aspirazione dei fumi di formalina presso l'Ospedale di San Bonifacio.

Art. 4 – INSTALLAZIONE, ONERI PARTICOLARI E LIMITI DI FORNITURA

Le apparecchiature consegnate ed installate dovranno essere del tutto corrispondenti per caratteristiche tecnico-funzionali a quanto previsto nel presente Capitolato ed offerto in sede di gara.

L'intera fornitura dovrà essere "chiavi in mano" ovvero comprensiva di tutto quanto necessario, anche se non esplicitato nell'offerta sui sistemi forniti per consegnare tutto finito e funzionante; con ciò è da intendersi, tra l'altro, anche:

- Per il sistema di acquisizione immagini di documentare la riduzione del campione operatorio: l'assistenza necessaria all'Azienda ULSS 9 per la perfetta integrazione con il sistema LIS in uso presso l'AULSS 9, la configurazione personalizzata sui sistemi forniti, la fornitura di cavetteria per il collegamento (es. cavi di rete, cavo di alimentazione con spina ecc.) alle prese dati già predisposte
- Per la cappa:
 - la completa realizzazione degli allacciamenti dagli scarichi dei lavelli di cappa sino all'imboccatura a muro già predisposta dall'AULSS.
 - La fornitura e posa di adeguata tubazione, sopra il controsoffitto, dallo scarico fumi di cappa sino al foro a muro di diametro 200 mm già predisposto dall'AULSS all'interno del locale di installazione; si precisa che con ciò è da intendersi anche la fornitura e posa dei collari di innesto, dei raccordi, dei collari di sostegno della tubazione e quant'altro necessario.
 - La posa dei motori-elettroaspiratori nell'apposito vano del sottotetto, incluso l'ancoraggio alle staffe di supporto che dovranno essere fornite dall'aggiudicatario incluso l'eventuale carter/box insonorizzante nel caso in cui la rumorosità di funzionamento non sia contenuta entro i limiti previsti da normativa vigente.
 - Realizzazione degli allacciamenti elettrici alle prese già predisposte dall'AULSS
 - Fornitura e posa dell'eventuale inverter per la gestione della velocità del motore di aspirazione e relativi accessori incluso il quadro elettrico di contenimento.

ART. 5 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E CONSEGNA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO

La fornitura dovrà essere effettuata, franco di ogni rischio e spesa sulla base delle indicazioni contenute nell'ordine emesso dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, con installazione e collaudo entro 45 giorni dall'ordine salvo i migliori termini offerti dalla ditta.

All'atto della consegna dell'attrezzatura dovranno essere forniti i manuali d'uso ed operativo e istruzioni per la manutenzione ordinaria in lingua italiana.

La consegna e l'installazione dovranno essere effettuate franche di ogni rischio e spesa e nelle ore concordate con il Servizio interessato con ogni onere a carico della ditta fornitrice.

La consegna inoltre dovrà essere accompagnata da apposita bolla descrittiva in duplice copia; una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore.



Le componenti/attrezzature fornite per l'aggiornamento dovranno essere nuove di fabbrica ed essere del tutto corrispondente per caratteristiche tecnico-funzionali a quanto previsto nella presente richiesta d'offerta.

La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende "in opera" comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto sino al piano, e quant'altro previsto nell'offerta e nelle presenti condizioni di fornitura, nulla escluso.

La consegna di tutto quanto previsto nell'offerta dovrà essere effettuata a tutto rischio e spese della ditta aggiudicataria.

La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, la tenuta e lo stoccaggio degli stessi è da considerarsi a carico dell'aggiudicatario sino alla sottoscrizione del verbale di collaudo o parziale presa in consegna; l'aggiudicatario, risponderà pertanto, sino alla sottoscrizione di detti atti, anche a furti o danneggiamenti che dovessero verificarsi.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno sino al piano, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti e tutte le ulteriori manovre di trasporto, manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza.

Sono a carico della ditta aggiudicataria il ritiro, lo smaltimento degli imballi e materiali di risulta derivanti dall'installazione che dovrà avvenire in discariche autorizzate.

Il luogo di riferimento per la ricezione delle merci è il magazzino degli Ospedali/Distretti di riferimento che verranno precisati nell'ordine.

Nella fornitura è compresa l'installazione delle apparecchiature e di tutto quanto previsto nell'offerta.

L'intera fornitura dovrà essere "chiavi in mano" ovvero comprensiva di tutto quanto necessario, anche se non esplicitato nell'offerta, anche in termini di ore di lavoro del personale e/o degli applications specialist per consegnare il sistema offerto finito e funzionante; con ciò è da intendersi anche l'eventuale fornitura di cavi, spine e quant'altro, ad esclusione degli impianti fissi che verranno predisposti dall'ULSS. Alla fine dell'installazione il bene fornito dovrà essere collaudato ed il locale interessato all'intervento dovrà essere libero da ogni materiale di risulta o di imballaggio.

Rimane a carico della ditta aggiudicataria, quindi, tutto quanto previsto nel presente documento e non esplicitato come escluso, nel presente articolo, per dare i sistemi forniti finiti e funzionanti.

Entro il termine indicato dovranno essere forniti i beni salva la facoltà dell'Azienda ULSS di procrastinare la data di installazione che quella relativa al collaudo, senza che l'impresa possa rivendicare pretese di natura economica. L'amministrazione comunicherà all'impresa espressamente e per tempo un eventuale rinvio del termine.

Il collaudo funzionale in sito sarà effettuato a carico dell'aggiudicatario immediatamente dopo la presa in consegna.

Alla fine dell'installazione dovrà essere compilato da parte dell'aggiudicatario il relativo verbale di collaudo tecnico funzionale contenente la descrizione delle operazioni di installazione e verifica effettuate.

Si precisa che il collaudo dell'apparecchiatura fornita avverrà in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e la ditta aggiudicataria; tale collaudo si intenderà positivamente superato, tra l'altro, dopo la realizzazione di alcune prove funzionali per accertare il regolare funzionamento del sistema installato.

In tale sede dovrà essere consegnata la seguente documentazione:

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



- manuali d'uso cartaceo in lingua italiana (possibilmente anche in formato elettronico su supporto CD/DVD);
- protocolli e check-list stabilite dal fabbricante per l'effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e periodica; deve essere data chiara indicazione delle scadenze prescritte dal costruttore per la manutenzione periodica;
- eventuali manuali di servizio di tutti i componenti delle apparecchiature oggetto dell'offerta, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici;

L'accettazione definitiva ed il collaudo non esonerano l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali fatti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione della stessa o del collaudo, ma possono in seguito venire rilevati.

Qualora l'Amministrazione rifiuti l'attrezzatura fornita perché dagli accertamenti risulti che per qualità, lavorazione od altro non è conforme alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, la ditta aggiudicataria a sua cura e a sue spese deve sostituirla immediatamente, od al più tardi entro 8 (otto) giorni consecutivi dalla comunicazione, con altra apparecchiatura che soddisfi alle condizioni richieste, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 "Contestazioni e penalità".

ART. 6 – FORMAZIONE E AVVIAMENTO

Ad installazione avvenuta la ditta aggiudicataria deve assicurare un adeguato addestramento tecnico a:

a) operatori sanitari all'uso delle apparecchiature. La ditta aggiudicataria dovrà pianificare e organizzare un corso di addestramento in loco a tutto il personale coinvolto nell'utilizzo. Le sessioni di formazione dovranno essere svolte presso le relative sedi di installazione delle apparecchiature inserendo la trattazione anche di aspetti inerenti la sicurezza dei lavoratori. A conclusione del corso dovrà essere messa a disposizione, del Direttore UOC di riferimento, attestazione dell'avvenuta formazione che riporti la data dell'incontro, il nominativo e la ditta di appartenenza del "docente/addestratore", i nominativi del personale che via ha partecipato;

b) tecnici del Servizio di Ingegneria Clinica con l'obbligo di eseguire gratuitamente un corso di manutenzione di I° livello destinato a tale personale. Il costo dell'addestramento e del corso di manutenzione è a totale carico della ditta aggiudicataria. Requisiti minimi del corso per tecnici del servizio di Ingegneria Clinica saranno i seguenti:

- deve essere garantito per almeno due persone;
- i contenuti del corso devono essere tali da garantire ai partecipanti la capacità di effettuare in autonomia interventi di diagnosi e risoluzione guasti di primo livello, nonché di livello superiore eventualmente in assistenza remota dal servizio clienti del produttore;
- deve avere durata di almeno 1/2 giornata lavorativa per istruire i partecipanti su aspetti tecnici e manutentivi riguardanti specificamente le apparecchiature fornite;

L'aggiudicatario dovrà fornire gratuitamente eventuali software di diagnosi dell'apparecchiatura offerta.

La formazione dovrà riguardare per gli operatori anche gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e riguardare, per assicurare il rispetto di specifici obblighi normativi in materia a carico del datore di lavoro (art. 73 D.lgs. 81/2008), almeno i seguenti argomenti:

- condizioni di impiego dell'attrezzatura e situazioni anormali prevedibili
- indicazioni di sicurezza riportate nel manuale di istruzione per l'uso
- rischi e pericoli per la salute e sicurezza degli operatori derivanti dall'uso delle attrezzature, illustrazione e funzionamento dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante e misure/precauzioni da osservare.

**ART. 7 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI**

La firma apposta all'atto del ricevimento della merce presso i Magazzini dell'U.L.S.S. indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità, nel dettaglio, sarà esclusivamente quella accertata successivamente presso l'U.O. interessata e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. La ditta fornitrice potrà, comunque, richiedere che il controllo quantitativo completo venga effettuato all'atto della consegna.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta da responsabilità. L'accettazione definitiva ed il collaudo non esonerano l'aggiudicatario dalla responsabilità per eventuali fatti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell'accettazione della stessa o del collaudo, ma possono in seguito venire rilevati.

Qualora l'Amministrazione rifiuti l'attrezzatura fornita perché dagli accertamenti risulti che per qualità, lavorazione od altro non è conforme alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, la ditta aggiudicataria a sua cura e a sue spese deve sostituirla immediatamente, od al più tardi entro 8 (otto) giorni consecutivi.

L'U.L.S.S. si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa (al Capitolato speciale, all'offerta e/o alle schede tecniche presentate) in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata in ordine anche ai vizi apparenti ed occulti.

Le spese per analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati risultassero difformi dal presente Capitolato.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'appaltatore e successivamente restituiti, l'appaltatore deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

ART. 8 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture per l'acquisto dei beni potranno essere emesse solamente a seguito dell'esito positivo del collaudo degli stessi a partire dalla data riportata sul relativo verbale.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In ogni caso tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi dell'ordine, il corrispondente CIG (Codice Identificativo di Gara) ed il riferimento al numero del documento di trasporto.

La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Il pagamento dei beni regolarmente consegnati e del servizio di assistenza "full-risk" sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura intestata all'ULSS, ai sensi della normativa vigente, previo controllo in sede di collaudo della rispondenza delle quantità indicate con quelle effettivamente consegnate, nonché della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura con quelli indicati nel contratto/ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla prescritta verifica di regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, oppure, ove consentito dalle norme vigenti, alla presentazione di autocertificazione di regolarità contributiva.

Qualora si verificassero contestazioni sulla fatturazione, i termini di pagamento della fattura o di quella parte della fattura in contestazione, rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



sospendere la fornitura.

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla Ditta.

Non potrà essere imposto dall'Appaltatore alcun limite minimo o massimo di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto.

Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i ai Contraenti.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Come previsto l'ULSS potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura.

La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, avviene nel rispetto dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Contraente.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ART. 9 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ

Nel caso di mancata consegna e/o mancato collaudo, anche parziale, di quanto offerto entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale, l'U.L.S.S. potrà applicare una penalità giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di mancata consegna e/o collaudo così come per ogni giorno di ritardo nella riparazione o sostituzione

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



dell'attrezzatura. Dopo il 15° giorno di ritardo dalla data della mancata consegna e/o collaudo, riparazione e/o sostituzione l'ULSS ha diritto di risolvere il contratto e incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale, fatto salvo il diritto dell'Ente di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

La sostituzione di eventuale materiale difettoso dovrà avvenire entro 8 (otto) giorni.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Art. 10 - Garanzia ed assistenza tecnica

La garanzia delle attrezzature avrà decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole e completamento della formazione a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione anche se richiesti da terzi manutentori per conto dell'Azienda Sanitaria, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

La garanzia intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di **almeno 24 mesi**;
- mantenimento delle stesse prestazioni previste nell'offerta;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente del sistema;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

Durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata la manutenzione e l'assistenza tecnica in modalità **full-risk** secondo quanto dettagliato.

Per assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" si intende: manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, modifiche di sicurezza e/o gli aggiornamenti dell'apparecchiatura prescritti o raccomandati e rilasciati dal produttore (es. aggiornamento firmware, richiami ecc.), volta a garantire il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura, inclusi i dispositivi opzionali installati e ad essa funzionalmente annessi.

Il servizio di assistenza tecnica full-risk dovrà prevedere almeno:

- numero di interventi illimitati;
- manutenzioni preventive secondo quanto prescritto dal produttore, comprese le verifiche di sicurezza elettrica;
- verifiche di sicurezza elettrica (cadenza annuale);
- tutte le parti di ricambio incluse. Sono comprese nel servizio di manutenzione la riparazione e/o sostituzione di tutte le sue componenti ivi compresi gli accessori (cavi, adattatori, ecc.), degli eventuali materiali di consumo soggetti ad usura (batterie incluse), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

La garanzia coprirà tutte le spese, ogni onere (diretto ed indiretto compreso) di riparazione dei guasti, imperfezioni, difetti si dovessero individuare, ovvero di ripristino guasti o di sostituzione di parti di impianto e macchine.

Il periodo di garanzia di 24 mesi potrà essere prolungato di ulteriori mesi sei nel caso in cui,

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



nel corso della garanzia, l'apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo totale superiore a quindici giorni lavorativi a causa di vizi dei materiali o di errori nell'installazione addebitabili alla ditta fornitrice.

L'aggiudicatario è obbligato ad eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nell'apparecchiatura fornita, dipendenti o da vizi di fabbricazione o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell'installazione od infine da altri inconvenienti non derivanti da forza maggiore.

I tempi massimi di intervento sono i seguenti:

- tempo massimo di intervento da remoto è di 4 ore, ove previsto, assicurato durante gli orari lavorativi dal servizio di assistenza tecnica;
- tempo massimo di intervento on-site è di ore 12, assicurato durante gli orari lavorativi dal servizio di assistenza tecnica.

Viene inteso come tempo di intervento, il tempo in ore lavorative intercorrente tra la richiesta di intervento (apertura chiamata) e l'inizio dell'intervento da parte della ditta sul sito nel periodo assicurato durante gli orari lavorativi dal servizio di assistenza tecnica.

- il tempo massimo di risoluzione del guasto entro 8 ore lavorative dall'accertamento del guasto stesso. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione di parti componenti non disponibili in sede di intervento on-site, la risoluzione del guasto deve avvenire entro 20 ore lavorative dall'accertamento del guasto stesso che include i tempi per la richiesta delle parti componenti da sostituire.

Viene inteso come tempo di risoluzione del guasto, il tempo in ore lavorative intercorrente fra l'arrivo del tecnico (data e ora risultante dal rapportino di lavoro) ed il ripristino del normale e corretto funzionamento dell'apparecchiatura nel periodo assicurato durante gli orari lavorativi dal servizio di assistenza tecnica.

Pertanto nella formulazione del prezzo offerto devono essere ricompresi anche tutti gli oneri, senza alcuna esclusione (es. manodopera, pezzi di ricambio ecc.), dei servizi di manutenzione sopra descritti per tutta la durata della garanzia.

L'aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati all'U.L.S.S. o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Art. 11 - Aggiornamento e adeguamento tecnologico

Durante il periodo contrattuale e di garanzia, onde evitare l'obsolescenza, il fornitore sarà tenuto a sue spese al costante aggiornamento tecnologico delle apparecchiature offerte se non più adeguate o performanti alle finalità del presente capitolato fermo restando che non sia intervenuta nessuna variazione significativa di attività o di esigenze operative dei servizi ovvero che le modifiche siano state progettate dalla casa costruttrice per migliorare la sicurezza, le procedure manutentive e l'affidabilità.

Art. 12 - Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto è vietata.

Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'U.L.S.S. nel rispetto dei limiti previsti dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 a condizione, ai sensi del comma 4 lettera b) del medesimo articolo che sia stata indicata dal concorrente, nella documentazione presentata in sede di gara, la parte che si intende subappaltare.

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l'aggiudicatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subaggiudicatario, dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 9 del D.Lgs 36/2023.

I pagamenti relativi alle forniture effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda ULSS verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda ULSS e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1 septies del D.L. 6.9.1982, n. 629, convertito in L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3 del DPR 252/1998.

In ogni caso, di fronte all'Ulss appaltante, l'aggiudicatario resta l'unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l'esecuzione a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori.

La cessione dei crediti è regolata dal comma 12 dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Le variazioni soggettive sono regolate dal comma 1 – lettera d) dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'Aulss potrà risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 122, comma 1 del D. Lgs.vo 36/2023 e dal presente Capitolato, anche nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento,

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



- di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- nel caso di perdita dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- nel caso di violazione del patto di integrità;
- nel caso in cui le transazioni (rif. comma 8 – art. 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore a mezzo PEC, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e nel caso di cessione di contratto o subappalto non autorizzati e dopo due contestazioni scritte e motivate. Nella seconda contestazione dovrà essere riportata anche la diffida che nel caso di mancato adeguamento entro un termine non inferiore a 15 giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione, il contratto si intende risolto.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni eseguite e non contestate.

Con la risoluzione del contratto l'Ulss potrà affidare la fornitura alla seconda classificata o in sua assenza a terzi, in danno all'impresa inadempiente a cui saranno addebitate le maggiori spese che l'Ulss dovrà sostenere, rispetto a quelle relative al contratto risolto.

Le somme necessarie saranno prelevate mediante incameramento della garanzia definitiva, e da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Con la risoluzione del contratto si procederà all'incameramento della garanzia definitiva, a titolo di penale, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Questa AULss ha il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 gg. solari, da comunicarsi al fornitore con lettera a.r. o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici/attività. Dalla data di efficacia della risoluzione il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'azienda sanitaria.

Questa U.L.S.S. si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora la Regione Veneto concluda un procedimento unico a livello regionale per l'affidamento di un servizio analogo senza che per questo il fornitore abbia a pretendere indennizzi di sorta.

Il fornitore, in tali casi, avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art.14 - Misure di contrasto alla criminalità organizzata e

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

adempimenti Prevenzione della corruzione

Ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif.

Istruzioni operative Giunta Regionale del Veneto prot. 479297/2022):

- Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento in oggetto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- L'ULSS si riserva di valutare le cosiddette Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

- Il contratto principale e i contratti di subappalto e sub contratti stipulati in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 84 del D.lgs. 159/2011 saranno sottoposti a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 159/2011.

- L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

- Il contraente aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso (previa intesa con l'ANAC, tramite la Prefettura di competenza), ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

- L'U.L.S.S. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, (previa intesa con l'ANAC tramite la Prefettura di competenza) di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La ditta si impegna ad adempiere a tutte le clausole del **"Patto di integrità in materia di contratti pubblici"**, allegato al presente documento. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Il predetto "Patto di integrità" costituirà parte integrante del conseguente contratto.

La sua violazione potrà comportare ai sensi dell'art. 4 dello stesso, l'esclusione dalla procedura di affidamento o la risoluzione del contratto.



La ditta deve essere in possesso della condizione soggettiva (dichiarandola in sede di gara) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. E' disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione **dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.**

La ditta si impegna per sè e per gli operatori operanti nella struttura al rispetto e all'attuazione degli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, adottato con deliberazione nr. 647 dell'11.10.2018 consultabile alla sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Disposizioni Generali - Atti generali - Codice Disciplinare e Codice di Condotta del sito internet aziendale www.aulss9.veneto.it al link https://trasparenza.aulss9.veneto.it/nqcontent.cfm?a_id=13465

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice etico e di comportamento dell'Azienda ULSS 9 Scaligera e dal D.P.R. nr. 62/2013, costituisce motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 15 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale od ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'ULSS, le misure e cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione contrattuale in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'ULSS.

All'aggiudicatario fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione e le spese per l'eliminazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività, resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione e formazione dei propri dipendenti/volontari.

L'aggiudicataria è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

La gestione dei rischi professionali connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità della ditta aggiudicataria a cui spetta la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Anche in caso di lavori dati in subappalto, l'aggiudicataria sarà tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

I rischi presenti nell'AULSS e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno



sui rischi per la salute e la sicurezza”, documento allegato con il “Protocollo di mitigazione del contagio”.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 16. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Contraente si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva

ART. 17. Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione

Durante il periodo di validità della fornitura l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso che dell'ULSS nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti e dei servizi effettuati, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte dell'ULSS o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all'ULSS ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte.

L'ULSS è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del rapporto contrattuale, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

Durante le operazioni di trasporto, consegna e installazione delle attrezzature l'Appaltatore solleva l'ULSS da ogni responsabilità per tutti i rischi di danni e perdite che possano subire i beni.



L'Appaltatore si assume la responsabilità per i danni subiti dall'ULSS a causa del danneggiamento o della distruzione, parziale o totale, di beni, opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

I danni verranno contestati per iscritto dall'ULSS, fissando un termine per il ripristino degli ambienti e le necessarie riparazioni e l'Appaltatore dovrà produrre idonee giustificazioni in merito.

Qualora le giustificazioni addotte non siano state accolte, oppure non pervengano entro il termine indicato, oppure l'Appaltatore non abbia provveduto, totalmente o parzialmente, al ripristino dei danni accertati a proprio carico nel termine fissato per motivazioni non imputabili a cause imprevedute e imprevedibili si procederà a norma del successivo art. 15 del presente Documento e, nel caso di grave inadempimento, l'ULSS potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT), da produrre preliminarmente alla firma del contratto con massimale unico minimo annuo di € 3.000.000,00.

La polizza dovrà essere accesa con accreditata compagnia d'assicurazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

ART. 18. Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ULSS per quanto fornito, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ULSS.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 18.1 Revisione prezzi

La revisione prezzi verrà riconosciuta secondo quanto previsto all'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

Al fine di condurre l'istruttoria necessaria alla determinazione delle quote revisionali da riconoscere, dovrà essere fornita in allegato alla domanda, da presentarsi a mezzo PEC entro e non oltre il termine perentorio e decadenziale del 31 dicembre dell'anno in cui si chiede la revisione, idonea documentazione attestante l'incremento dei costi sostenuti, riconducendoli alle tipologie di indice Istat precisate all'art. 60, punto 3, lettera b)."

ART. 19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fornendo nei tempi previsti i seguenti dati:

1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto si conviene che, in ogni caso, L'ULSS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge n. 18/2010

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge n. 136/2010.

A tal fine, il Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 20. Sospensione dei servizi

L'Appaltatore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1460 Codice Civile.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale può ordinare la sospensione temporanea dell'appalto indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione contrattuale.

Ricorrendo tali ipotesi, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'Appaltatore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatte comunque salve eventuali responsabilità penali che dovessero emergere per le ipotesi di cui all'art. 340 del Codice Penale.

In tal caso si procederà a norma dell'art. 13 del presente Capitolato e l'ULSS provvederà



all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

Art. 21 - Trattamento dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa tramite l'ALLEGATO F al presente capitolato, prevista dall'art. 13 e art. 14 del Regolamento Europeo 2016/679 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

La ditta verrà nominata quale responsabile esterno del trattamento dei dati.

A tal fine si anticipa il contenuto dell'atto di nomina ALLEGATO G.

Art. 22 - Foro giudiziario esclusivo

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra le ditte concorrenti e l'Azienda Sanitaria Ulss 9 Scaligera e per le specifiche attività contrattuali tra il fornitore e l'Ulss 9 Scaligera sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.

Art. 23 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento valgono le norme vigenti in tema di contabilità, contratti e appalti pubblici e dal Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

* * *

Responsabile del procedimento: ing. Corrado Salfa

Tel. 045/8075709 – Fax 045/8075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Referente sezione: Cremon Rosella 0442 622239